



Civile.it

Cartelle di pagamento - Rottamazione ruoli 2014 - Legge di stabilit  2014

di Franco Ionadi

Estratto della legge n. 147 del 27.12.2013 - Art. 1 commi 618/624

del 2014-01-09 su Civile.it, oggi e' il 19.08.2022

Riportiamo qui di seguito lo stralcio della legge n. 147/2013 (legge di stabilit ) relativo alla definizione dei carichi di ruolo.

618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonche' degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni. 619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti. 620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma. 621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione e' automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali e' intervenuto il pagamento. 622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito. 623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione. 624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013

Hai letto: [Cartelle di pagamento - Rottamazione ruoli 2014 - Legge di stabilit  2014](#)

Approfondimenti: [Attualit ](#) > [Normativa](#) > [Cartella](#) > [Cartelle di pagamento](#) > [Ruolo](#) > [Equitalia](#) > [Rottamazione](#) > [Definizione](#) > [Condono](#) > [Sanatoria](#) > [Interessi](#) > [Aggio](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)